

1. Titolo.**EX INIUNCTO NOBIS**

E' il titolo della 41ª Bolla del Papa Celestino IX, in data 1669, che è anche conosciuta come la Bolla della Reintegrazione della Congregazione dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie allo stato di Religione e alla fruizione dei privilegi concessi agli Ordini Mendicanti.

2. Presentazione

L'Ordine delle Scuole Pie, riconosciuto come Ordine di voti solenni con il Breve presentato nei documenti precedenti, del Papa Gregorio VI, ebbe ad attraversare difficili momenti proprio negli ultimi anni di vita del Fondatore, S. Giuseppe Calasanzio. Il 16 marzo del 1646 con un Decreto del Papa Innocenzo X (*Ea quae pro felici*) fu ridotto alla categoria di Congregazione secolare senza voti, con la facoltà, per i singoli religiosi, di restare nella vita di comunità o di tornare al secolo senza nessun obbligo religioso con i rispettivi superiori. Fu un periodo difficile, durante il quale il Santo con piena rassegnazione ai divini disegni, da novello Giobbe, rivolgeva con profonda fede ai suoi religiosi l'invito alla perseveranza: *"Qui preghiamo il Sig. che S.D.M. supplicis in quello che mancano gli huomini e stiamo con ferma speranza che Iddio benedetto non permetterà che si perda un Istituto tanto ricercato in tutta l'Europa"* (lett. n. 4348 del 24.3.1646). quando il Santo morì nell'agosto del 1648 la situazione non era ancora cambiata, ma la speranza nel completo ristabilimento dell'Ordine non venne mai meno.

Fu il Papa Alessandro VII, col *Breve Dudum felicis recordationis* del 24 gennaio 1656 ad avviare il processo di reintegrazione, restituendo alle Scuole Pie la condizione giuridica di *Congregazione di voti semplici*.

Il passo definitivo fu quello compiuto nel 1669 con Breve *"Ex iniuncto Nobis"* di Clemente IX, che qui pubblichiamo, sotto il generalato del P. Cosmo Chiara, terzo successore del Calasanzio. Fu un lungo e delicato lavoro del P. Generale e dei suoi diretti collaboratori, in particolare del P. Carlo Caputi, a sbloccare la situazione per giungere al traguardo della piena reintegrazione dell'Ordine.

Come un memoriale ufficiale indirizzato al Papa nel 1668 l'Assistente Generale P. Giuseppe Pennazzi, a nome della Curia Generalizia, presentava le gravi difficoltà che impedivano un normale svolgimento del ministero e della vita religiosa delle varie Comunità delle Scuole Pie. Contemporaneamente furono contattate personalità di rilievo con grande influenza nella Curia papale e che apprezzavano l'opera delle Scuole Pie; il risultato fu la nomina da parte del Papa di una commissione di tre persone, che univano al prestigio professionale anche una sincera stima per le Scuole Pie. L'avvocato romano, Pietro Francesco de Rubeis, grande ammiratore del Calasanzio, nel luglio del 1669 riuscì ad ottenere che la Commissione formulasse un giudizio complessivo con le seguenti richieste: che le Scuole Pie fossero reintegrate nello statuto giuridico stabilito da Gregorio XV nel 1621 col Breve *"In supremo apostolatus"*, che cioè fossero riconosciute come Ordine di voti solenni; e inoltre che potessero beneficiare dei privilegi concessi agli Ordini Mendicanti secondo quanto riconosciuto col successivo decreto dello stesso Papa Gregorio XV del 15 ottobre 1622. Fu redatto un decreto in questo senso e consegnato con urgenza alla Sacra Congregazione dei Regolari, che seguì però, per espressa volontà del Papa, la normale via prevista dalla burocrazia pontificia.

Un nuovo intervento del P. Generale sollecitò la nomina di un Relatore, che seguisse la pratica con particolare attenzione e ne affrettasse la definitiva conclusione. Il dinamismo del P. Caputi portò alla nomina del Card. Lorenzo Imperiali, che svolse il compito con ogni possibile premura, sicché nella sessione del 4 ottobre del 1669 la Commissione Cardinalizia approvò il decreto già predisposto e lo presentò al Papa.

Clemente IX lo esaminò personalmente e, dopo averlo approvato, dispose la redazione definitiva del Breve di reintegrazione, che fu pubblicato il 23 dello stesso mese di ottobre 1669. Grande esultanza nelle Scuole Pie tra i molti amici che attendevano con interesse questo momento. Lo stesso Papa, firmando il documento, disse: *“Una religione morta è stata risucitata dal Papa”*. Il Card. Ginetti, Protettore dell'Ordine, baciò con emozione il Breve e rimase inginocchiato davanti al Papa per alcuni momenti, in preghiera. Il giorno 26 nella Capella di S. Pantaleo se ne fece solenne lettura, accompagnata dal canto del *Te Deum* e da una festosa animazione di tutti i religiosi e amici presenti.

Il Breve consta di una premessa e di 10 paragrafi. I primi cinque sono un riassunto della storia delle Scuole Pie. Il sesto sintetizza il memoriale del Generale e della Curia, che chiede la reintegrazione dell'Ordine. Gli altri contengono la concessione di quanto richiesto.

Si tratta, insomma, di un documento particolarmente importante per la storia e la vita delle Scuole Pie, che raccoglie anche normative precedenti e consuetudini significative per il ministero calasanziano. Va letto, quindi, con interesse anche ai fini della valorizzazione di una memoria storica che continua ad influire sull'attuale impegno di evangelizzazione, che i Padri Scolopi con le loro opere svolgono nella società contemporanea.

3. Il testo.

CLEMENS IX

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Per l'ufficio di apostolico servizio affidato a Noi da Dio, le Congregazioni maschili piamente e prudentemente istituite nella Chiesa di Dio, specialmente quelle che si dedicano lodevolmente a promuovere i fanciulli non solo nei rudimenti delle lettere ma anche nella pietà e nei costumi cristiani, Noi con particolare favore seguiamo, e ci sforziamo di provvedere, per quanto dall'alto ci è concesso, al loro felice stato e prospero progresso. Il tutto cerchiamo di compiere tenendo conto prudentemente di ciò che più conveniente nel Signore a gloria dell'Onnipotente e incremento della Religione e delle opere buone.

1. Non molto tempo fa da parte dell'allora vivente Prefetto Generale della Congregazione dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie¹, già apporvata con autorità apostolica, fu esposto al Papa Gregorio XV Nostro Predecessore, di felice memoria, che i Chierici di detta Congregazione, che emettevano i tre voti semplici di Povertà, Castità ed Obbedienza, desiderosi di maggiore perfezione, chiedevano che tali tre voti da semplici fossero dichiarati solenni. Gli

¹ Nel 1621, quando lo stesso Fondatore, S. Giuseppe Calasanzio, inotrò a Gregorio XV la supplica, di cui qui si parla, per l'elevazione della Congregazione a Ordine di voti solenni.

allora viventi Cardinali di Santa Romana Chiesa preposti agli affari dei Vescovi e dei Regolari², ai quali Gregorio XV aveva affidato il compito di ponderare accuratamente il problema e riferirgliene le conclusioni, ritennero si potesse procedere ad approvare la detta Congregazione come Religione di voti solenni, come si attestava essere contenuto nel predetto decreto; lo stesso Gregorio Nostro Predecessore confermò e approvò detto decreto con l'apostolica autorità. Inoltre, lo stesso Predecessore Gregorio con la detta apostolica autorità concesse in perpetuo alla predetta Congregazione, al suo Superiore e ai Chierici e alle altre persone di poter fare uso, fruire e godere liberamente e lecitamente di tutti e singoli privilegi, immunità, libertà, facoltà-esenzioni, e delle altre grazie ed indulti sia spirituali che temporali in qualunque modo concessi agli Ordini mendicanti e ai loro Superiori e ai professi e alle Chiese e ai Monasteri e ai luoghi regolari, anche per via di comunicazione ed estensione o per qualsiasi altra via in qualunque modo da qualsiasi Romano Pontefice Predecessore del detto Gregorio e dallo stesso Gregorio in qualunque modo concessi, e di cui essi, come pure le Chiese, i Monasteri e i luoghi Regolari de jure per uso e consumo, privilegio o concessione apostolica in genere o in specie; sia in modo congiunto o separato o in qualsiasi altro modo si servivano, fruivano e godevano e potevano fruire e godere, e anche lo potessero in ogni modo in futuro, purché tuttavia fossero in uso e non fossero stati revocati o compresi sotto qualche revoca e purché non contrattassero con i sacri canoni, con i decreti del Concilio Tridentino o con le Costituzioni Apostoliche. E a tutti si concede possano liberamente e lecitamente usufruire non per analogia ma alla pari, in modo ugualmente principale, come se per ciascuno e specificamente fossero stati loro concessi. Detti privilegi, immunità, libertà, facoltà, esenzioni, grazie, e indulti li comunicò loro e li estese in loro favore³.

2. In seguito poi el Papa Innocenzo X di venerata memoria, ugualmente Nostro Predecessore, ridusse la Congregazione, ossia la predetta Religione in Congregazione simile all'Istituto dell'Oratorio eretto nella Chiesa di S. Maria in Vallicella in Roma, detta di S. Filippo Neri, da governarsi senza alcuna emissione di voti, con determinate forme di organizzazione e di governo allora descritte.
3. In seguito anche il Papa Alessandro VII, di santa memoria, Nostro Predecessore, approvò e confermò la riduzione degli stessi Chierici dallo stato regolare a quello secolare con la stessa denominazione di Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, e fino a quando fosse necessario, di nuovo ridusse tal Congregazione allo stato Secolare sotto la predetta denominazione con diversi statuti, ordinamenti, indulti, dichiarazioni e decreti. E tra le altre cose dispose che chiunque allora e nel tempo fosse stato ricevuto nella medesima Congregazione secolare, dovesse a suo tempo emettere i tre voti semplici di Povertà, Castità e Obbedienza col giuramento di rimanere in perpetuo nella stessa Congregazione, di modo che, eccetto che dal Romano Pontefice pro tempore, in nessun modo potesse essere dispensato dai voti e dal giuramento né potesse mutarli o leggerli per nessun pretesto né in forza di qualsivoglia

² Di questa Commissione di Cardinali il principale patrocinatore della causa delle Scuole Pie fu il Card. Michelangelo Tonti, a cui il Calasanzio aveva indirizzato il famoso *Memoriale...* Su tutto questo argomento Cf. GINER (o.c. pp. 581-590).

³ L'estensione dei beni benefici propri degli Ordini Mendicanti, secondo la descrizione dettagliata che qui se ne fa con lo specifico linguaggio giuridico, che oggi può risultare per noi complesso e farraginoso, fu fatta col Breve di Gregorio XV "*Ad uberis fructus*" del 15 ottobre 1622.

disposizione, fosse pure una sacra Crociata o un Giubileo universale, sotto pena di apostasia in caso di contravvenzione⁴.

4. E finalmente lo stesso Alessandro Nostro Predecessore, desiderando dirimere le controversie sorte nella stessa Congregazione Secolare e promuovere il bene della stessa Congregazione, stabili e decretò che il Preposito Generale della citata Congregazione e i quattro Assistenti, sia eletti nel Capitolo Generale proprio allora, sia da eleggersi poi in perpetuo, dovessero durare solo per un sessennio. Stabili che gli stessi Assistenti avessero voto decisivo insieme col Preposito Generale nelle elezioni, nelle designazioni e nel cambiamento di qualsiasi Superiore. Così anche nelle cause e nelle sentenze penali e in tutti gli altri atti, che, in base alle Costituzioni della medesima Congregazione o ai decreti del Capitolo Generale, dovessero essere attuati o risolti tramite il Preposito Generale e agli Assistenti. Negli altri casi poi stabili che gli Assistenti avessero voto consultivo e che il Preposito Generale, per quanto possibile, seguisse il loro consiglio come prescrivono le Costituzioni della Congregazione, e che tutti insieme con il Preposito Generale resiedessero nella Casa di S. Pantaleo a Roma.
5. 5 prescrisse inoltre che si osservassero fedelmente le lodevoli disposizioni di detta Congregazione, specialmente l'uso di accompagnare i fanciulli poveri alle loro case, di portare l'abito secondo la qualità e forma prescritta dalle Costituzioni, di camminare a piedi scalzi, di accogliere nelle scuole i fanciulli da istruire nei primi elementi, di usare letti a norma delle Costituzioni; di chiamare le persone della stessa Congregazione non col cognome della famiglia ma col nome di qualche Santo; infine di osservare anche nei viaggi la povertà che gli operai di questa Congregazione professano. In tutte le altre cose poi comandò che si osservassero le antiche Costituzioni della Congregazione con i favori, gli indulti e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica, ma che si confanno allo stato di Congregazione Secolare e non discordino dai suoi statuti e decreti. Ordinò di osservare anche altre disposizioni, come più dettagliatamente è contenuto nelle due Lettere di Gregorio (18 novembre 1621 e 15 ottobre 1622)⁵ in quella di Innocenzo (16 marzo 1646)⁶; nonché nelle due Lettere di Alessandro elaborate in forma di Breve simile a quello dei predetti Predecessori (24 gennaio 1656 e 28 aprile 1660)⁷. E in contenuti di esse vogliamo che siano raccolti nella presente lettera con termini abbastanza ampiamente espressi, e riportati parola a parola.
6. Come in dilette figli Preposito Generale e Superiori della detta Congregazione Secolare dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie si sono recentemente premurati di esporre, essi desiderano ardentemente che la medesima Congregazione, per un cammino di maggiore perfezione nella via del Signore e maggiore perseveranza nell'esercizio dell'Istituto, sia ristabilita fermamente nello stato Regolare e nel titolo di Religione di voti solenni, come concesso dal ricordato Predecessore Gregorio; desiderano anche essere riammessi e reintegrati nella fruizione di tutti i privilegi, immunità, facoltà, esenzioni, grazie e indulti accordati agli Organi

⁴ Con Alessandro VII nel 1656, col Breve sopra ricordato nella Presentazione del presente documento, si inizia il processo di reintegrazione delle Scuole Pie, che erano state ridotte a semplice Congregazione Secolare dal Papa Innocenzo X dieci anni prima, nel 1646.

⁵ Il Breve di elevazione a Congregazione di voti solenni "*in supremo Apostolatus*" e quello di estensione alle Scuole Pie dei privilegi propri degli Ordini Mendicanti "*Ad uberes fructus*".

⁶ Si tratta del Decreto "*Ea quae pro felici*", col quale il Papa Innocenzo X ridusse l'Ordine delle Scuole Pie a Congregazione secolare senza voti.

⁷ I Brevi "*Dudum felici recordationis*" e "*Cum, sicut accepimus*".

Mendicanti e che furono comunicati alla stessa Congregazione dal detto Predecessore Gregorio con le successive lettere già ricordate; infine, i sopraddetti Preposito Generale e Superiori chiedono che sia confermata l'osservanza delle dette lettere del Predecessore Alessandro riguardo alla durata nell'ufficio di Preposito Generale, la competenza degli Assistenti, l'uso di accompagnare i fanciulli alle loro case, la qualità e forma dell'abito e tutte le altre disposizioni dettate e stabilite dalle stesse lettere.

7. Noi volendo provvedere salutarmente, per quanto possiamo nel Signore, al prospero e felice stato della medesima Congregazione e alla sua promozione, e volendo favorire i detti richiedenti co speciali doni e grazie, mentre assolviamo per effetto della presente e con riflesso al futuro le loro singole persone da qualsiasi scomunica, sospensione e interdetto e dalle altre ecclesiastiche sentenze, censure e pene a jure et ab homine in qualsiasi occasione e per qualsiasi motivo inflitte, se a qualcuno in qualche modo legate, disponibili alle suppliche in loro nome umilmente presentate, col consiglio dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa, preposti agli affari e alle consulte dei Vescovi e dei Regolari, che esaminarono il caso attentamente, con l'apostolica autorità restituiamo a tenor della presente la Congregazione Secolare dei Chierici Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie allo stato Regolare e al titolo di Religione con professione dei tre voti solenni, e la reintegriamo alla fruizione di tutti e singoli privilegi, immunità, facoltà, esenzioni e degli altri favori e indulti in qualunque modo concessi agli Ordini Mendicanti in tutto e per tutto, secondo i limiti delle sopradette due lettere del Predecessore Gregorio e secondo la loro successione, disposizione e il loro tenore⁸.
8. Inoltre, per ultimo, con l'autorità e il tenore della presente ordiniamo che la citata lettera del Predecessore Alessandro datata 28 aprile 1660, con tutti e singoli punti in essa contenuti, sia osservata inviolabilmente e indiscussamente.

Decretiamo che la presente lettera ora e in futuro sia sempre stabile, valida ed efficace e raggiunga e ottenga i suoi pieni e totali effetti, e favorisca in tutto e per tutto e pienissimamente quelli che ne sono interessati ora e che ne avranno interesse in seguito, in qualunque tempo. Così anche è necessario che si giudichi e definisca da parte dei Giudici ordinari e delegati e anche dagli Auditori delle cause del Palazzo Apostolico e sarà inutile e vano ciò che su queste cose qualsiasi autorità scientemente o per ignoranza, osi fare in contrasto.

9. A ciò non saranno di ostacolo le citate lettere dei Nostri Predecessori, Innocenzo e Alessandro, e le altre Costituzioni e disposizioni apostoliche e, se necessario, di detta Congregazione, o qualsiasi altro statuto, neppure se confermato con giuramento altra approvazione Apostolica, e consuetudini, privilegi, indulti e lettere apostoliche, in qualunque modo concesse, confermate e rinnovate in contrasto con quanto sopra stabilito.
10. A tutte e singole queste cose, ritenendo il loro contenuto più che sufficientemente espresso nel presente Breve e riportato ad verbum, pur conservando esse in futuro la loro forza, questa volta soltanto, per raggiungere l'effetto voluto, come caso specifico ed espressamente deroghiamo, nonostante qualunque cosa in contrario.

⁸ E' la formula conclusiva con la quale le Scuole Pie vengono reintegrate nella pienezza della condizione giuridica di cui godevano dopo il Breve di Gregorio XV sopra riportato e quello dell'estensione dei privilegi degli Ordini Mendicanti "*Ad uberes fructus*".

Vogliamo poi che alle trascrizioni e alle copie della presente lettera, anche stampate, sottoscritte per mano di qualche pubblico notaio e munito del gigillo di una persona costituita in ecclesiastica dignità, si presti assolutamente, nel giudizio ed estra, la stessa fede che si presterebbe alla presente stessa, se fosse esibita e mostrat.

Dat a Roma presso S. Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 23 ottobre 1669, terzo del Nostro Pontificato.